



**TRIBUNALE DI PARMA**

Il Presidente del Tribunale ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento n. 6449/2013 promossa da:

██████████ assistita dall'avv.to L. Santella

nei confronti di

F. ██████████, assistito dall'avv.t. ██████████

██████████ non costituita

██████████ e M. ██████████, assistiti dall'avv.to S. ██████████

Premesso che ai sensi dell'art. 147 c.c. l'obbligo di mantenere i propri figli grava in senso primario ed integrale sui genitori per cui se uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro, nel preminente interesse della prole, deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche;

che, pertanto, solo in via sussidiaria e dunque succedanea si concretizza l'obbligo di tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori di fornire " a quest'ultimi i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli";

che la relativa norma ( già art. 148 c.c. sostituita dall'art. 316 bis c.c. ) va interpretata nel senso che l'obbligo di concorso degli ascendenti deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ma anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi o di uno solo di essi, laddove l'altro non sia in grado di provvedervi da solo, posto che scopo della norma è quello di salvaguardare con la necessaria celerità ed in modo assoluto i minori;

che quanto sopra premesso va, altresì, precisato che il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori "mezzi sufficienti" al mantenimento va inteso nel senso che l'insufficienza dei mezzi ammette anche un'integrazione parziale e non la sola sostituzione di una categoria all'altra;

che nella fattispecie in esame ricorrono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso atteso che da un lato risulta pacifico che il F. ██████████ padre della figlia F. ██████████ nata dalla sua relazione con la ricorrente, da anni non concorre in alcun modo nel mantenimento di quest'ultima, e dall'altro che la P. ██████████ con la quale la predetta figlia convive, non è in grado di provvedere da sola a tutte le esigenze di vita di quest'ultima sia per

la modestia dei suoi redditi<sup>1</sup>, sia per la necessità di concorrere nelle spese di vita dell'altro figlio [redacted] che, con essa convivente, è nato il 13.06.2000 dalla sua unione con Q. [redacted] dal quale ha divorziato nel corso dell'anno 2011;

che quantificato, pertanto, in euro 5.900,00 l'ammontare complessivo annuo del contributo da porre a carico dei convenuti ascendenti paterni e materni a titolo di concorso nella spese di vita della nipote [redacted]<sup>2</sup> ne consegue che, ripartendo tale comune obbligazione in base ai redditi di ciascuno di essi per come risultanti in atti sulla base delle acquisite rispettive dichiarazioni dei redditi<sup>3</sup>, il contributo **mensile** da porre a carico del nonno paterno [redacted] va determinato in euro 290,00, quello a carico del nonno materno [redacted] in euro 90,00 quello a carico della nonna materna [redacted] in euro 80,00. Il contributo **annuo** a carico della nonna paterna [redacted] va determinato nella complessiva somma di euro 380,00, che la stessa dovrà versare alla [redacted] in due rate semestrali (il 31 luglio ed il 31 dicembre) di euro 190,00 ciascuna. Tutte le predette somme dovranno essere annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 1° gennaio 2015;

che in relazione alle spese del procedimento ne va prevista: la compensazione quanto a quelle fra la ricorrente e i resistenti [redacted] e M. [redacted] non essendosi quest'ultimi opposti all'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento quanto al [redacted] che ne ha chiesto il rigetto, con conseguente liquidazione in favore della [redacted] nella complessiva somma di euro 1481,20 di cui euro 1288,00 per compenso ed euro 193,20 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

ORDINA a [redacted] di corrispondere entro il 10 di ogni mese a [redacted], a titolo di contributo al mantenimento della nipote [redacted] la somma di € 290,00, a far tempo dalla data della domanda del 29.10.2013 e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT. a far tempo dal 1.11.2014;

ORDINA [redacted] di corrispondere entro il 10 di ogni mese a Piccinini Ilaria, a titolo di contributo al mantenimento della nipote [redacted] la somma di € 90,00, a far tempo dalla data della domanda del 29.10.2013 e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT. a far tempo dal 1.11.2014;

ORDINA [redacted] di corrispondere entro il 10 di ogni mese a Piccinini Ilaria, a titolo di contributo al mantenimento della nipote [redacted] la somma di € 80,00,

<sup>1</sup> Per l'anno d'imposta 2012 il reddito lordo da lavoro dipendente della [redacted] è stato pari ad euro 17.797,25

<sup>2</sup> Con il decreto ex 148 c. c. pronunciato in data 17.11.1997 questo Tribunale ha posto a carico del F. [redacted] l'obbligo di corrispondere alla [redacted] a titolo di contributo al mantenimento della figlia [redacted], un assegno mensile pari a lire 300.000 con indicizzazione annua Istat.

<sup>3</sup> Per l'anno d'imposta 2012 il nonno paterno F. [redacted] ha dichiarato un reddito lordo di 68.650,00

[redacted] è stato di euro 28.669,48.

annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. a far tempo dalla data della domanda del 29.10.2013 e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT. a far tempo dal 1.11.2014;  
ORDINA a [REDACTED] di corrispondere a [REDACTED] a titolo di contributo al mantenimento della nipote [REDACTED] la complessiva somma **annua** di euro 380,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. a far tempo dal 1° gennaio 2015, con versamento della stessa in due rate semestrali di euro 190,00 ciascuna, da effettuare, per il presente anno 2014 e per quelli successivi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.


Pone carico del [REDACTED] le spese del presente procedimento, che liquida in favore della Piccinini Ilaria nella complessiva somma di euro 1481,20 di cui euro 1288,00 per compenso ed euro 193,20 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Avverte le parti che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione entro 20 giorni dalla notifica.

Parma, 13 maggio 2014.

Il Presidente del Tribunale

Dr. Roberto Piscopo



IL CASO.it